

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

IL MUNICIPIO DI RIVA SAN VITALE

Richiamati:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 ed il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009;
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROIF) del 17 maggio 2005;
- l'art. 107 LOC, rispettivamente gli artt. 79 e seguenti del Regolamento comunale;
- richiamati inoltre gli artt. 192 LOC e 44 RALOC,

EMANA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.


Art. 2 Definizioni

Per le definizioni di esercizio, gerente e ogni altra definizione non meglio specificata nella presente ordinanza, si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

CAPITOLO 2 - Competenze del Municipio

Art. 3 Competenze decisionali

1. Il Municipio è competente per:
 - a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli artt. 7 cpv. 1 Lear e artt. 4-5 e 38-52 RLear;
 - b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 11-33 RLear e 90-92 RLear;
 - c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
 - d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 05.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
 - e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
 - f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);



- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Llear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Llear);
 - h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Llear);
 - i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
 - j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 6 e 24 LALPAmb);
 - k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Llear).
2. Esso definisce il/i servizi amministrativo/i preposto/i all'applicazione della presente ordinanza.
 3. Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Art. 4 Competenze di controllo delegate

Il Municipio, tramite la Polizia convenzionata, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Llear e art. 86 lett. a RLear);
- b) età e numero degli avventori (artt. 14 e 36 Llear, art. 86 lett. b RLear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Llear, art. 86 lett. c RLear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (artt. 21 e 22 Llear e artt. 75, 79 e 86 lett. d RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Llear, artt. 93-96 e 86 lett. e RLear);
- f) divieto di fumo (art. 35 Llear, art. 86 lett. f RLear).

CAPITOLO 3 - Compiti del gerente

Art. 5 Rispetto delle norme


Nell'ambito della sua attività, il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 6 Obbligo di comunicazione

1. In caso di assenza temporanea fino a 30 giorni, il gerente è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità. Il gerente deve immediatamente comunicare al Municipio il nominativo e gli estremi del suo sostituto.
2. In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni, il gerente è tenuto a darne immediata comunicazione al Municipio, all'Ufficio del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale ed al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

Art. 7 Notifica dell'attività e svolgimento dell'attività

1. Il gerente notifica al Municipio entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:
 - gli orari di apertura e chiusura;
 - i giorni di riposto settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Gli esercizi pubblici devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.
3. Eventuali modifiche nel corso dell'anno, devono essere comunicate dal gerente al Municipio con almeno 30 giorni d'anticipo.
4. In casi gravi o per necessità urgenti, il gerente deve notificare immediatamente la modifica temporanea dell'orario alla Cancelleria comunale con copia alla Polizia convenzionata.



Art. 8 Rispetto della quiete pubblica

1. Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico, sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei valori citati.
2. Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia convenzionata nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento degli avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine.

CAPITOLO 4 - Apertura e chiusura degli esercizi

Art. 9 Locali in genere

1. Gli esercizi pubblici - esclusi i locali notturni, le discoteche e i piano bar – devono chiudere entro le ore 01.00. Dalle ore 23.00 alle ore 01.00, il servizio all'interno dell'esercizio pubblico è ammesso unicamente se esso rispetta la quiete notturna.
2. Il servizio all'aperto è in principio autorizzato secondo gli orari notificati. Il Municipio ha tuttavia il diritto di limitare l'orario di servizio esterno alle ore 23.00 in caso di ripetuta turbativa della quiete pubblica notturna.

Art. 10 Locali notturni

1. I locali notturni (segnatamente le discoteche) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le ore 05.00;
2. I piano bar, così come i locali dove l'offerta musicale è limitata alla riproduzione di musica registrata, sia essa a mezzo di disc-jockey o meno, devono chiudere entro le ore 03.00;
3. Il Municipio può regolare la chiusura tra le 03.00 e le 05.00 per quei locali che, vista la loro ubicazione e il tipo di attività, sono tali da poter arrecare disturbo alla quiete pubblica e/o ai vicini.

Art. 11 Facoltà del Municipio

Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.


CAPITOLO 5 - Deroghe d'orario (art. 19 Lear)

Art. 12 Definizione

1. La deroga d'orario rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata dal Municipio unicamente per giustificati motivi.
2. Non costituiscono delle deroghe d'orario le modifiche d'orario di cui agli artt. 71 e 73 Lear.

Art. 13 Concessione

1. Il Municipio può concedere, di volta in volta e salvo per i locali notturni, deroghe d'orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 15 giorni consecutivi.
2. Sono considerate occasioni straordinarie segnatamente l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo quali le sagre, le manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, le feste, le fiere e i mercati.
3. Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente al Municipio almeno 21 giorni prima dell'evento.
4. In circostanze urgenti, la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o chi ne fa le veci.



Art. 14 Limitazioni

1. Salvo circostanze particolari (ad esempio festività di San Silvestro), non possono venir concesse deroghe d'orario oltre le ore 03.00.
2. La concessione di deroghe d'orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.
3. Le deroghe per il servizio all'aperto non possono andare oltre le ore 01.00.

CAPITOLO 6 - Permessi speciali (art. 30 Lear)

Art. 15 Concessione

1. Il Municipio può autorizzare, per un periodo massimo di 15 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande alcoliche in occasioni straordinarie.
2. Sono considerate occasioni straordinarie segnatamente l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo quali le sagre, le manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, le feste, le fiere e i mercati.
3. La richiesta di permesso speciale deve essere inoltrata, in forma scritta e motivata, dal gerente al Municipio almeno 21 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

Art. 16 Presupposti

1. Il rilascio del permesso speciale è subordinato:
 - alla presenza sul posto di un gerente responsabile del rispetto degli obblighi di cui agli artt. 73 cpv. 2 e 74 RLear, eccetto quello di cui alla lett. c;
 - i richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di esercizio la cui garanzia globale minima, per lesioni corporali e danni materiali, sia almeno di Fr. 3'000'000.- per sinistro;
 - al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione come pure imporre misure preventive e/o disposizioni di polizia.

Art. 17 Limitazioni

Al fine di prevenire la violenza e disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.


CAPITOLO 7 – Disposizioni varie

Art. 18 Apparecchi da gioco e musica

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati. Fa inoltre stato quanto previsto dall'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili.
2. Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

Art. 19 Manifestazioni o intrattenimento musicali

1. Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.



2. L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad un'autorizzazione municipale.
3. La richiesta d'autorizzazione, in forma scritta e motivata, deve essere inoltrata dal gerente al Municipio, almeno 21 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione e deve indicare:
 - a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
 - b) numero di avventori previsto.
4. La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
5. L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

Art. 20 Sale da ballo

1. Il ballo e le manifestazioni ricreative, non di tipo occasionale, possono essere organizzate unicamente negli esercizi pubblici che dispongono di locali adeguati e della relativa licenza edilizia.
2. I locali di cui al cpv. 2 sottostanno all'obbligo di apertura e di chiusura notificati. Il Municipio può tuttavia concedere deroghe di orario a norma del capitolo 5 della presente Ordinanza.

CAPITOLO 8 – Tasse

Art. 21

Per gli atti di sua competenza, il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

Art. 22 Tassa deroga orario


1. La tassa per una deroga d'orario ammonta a Fr. 50.- l'ora.
2. In casi particolari, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 23 Tassa permessi speciali

1. La tassa per un permesso speciale ammonta a Fr. 60.- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di Fr. 500.-.
2. In casi particolari, il Municipio può rinunciare al prelievo o ridurre l'importo della tassa.
3. Nel caso il permesso speciale sia richiesto da Associazioni senza scopo di lucro e con sede nel Comune, non viene percepita alcuna tassa ai sensi del presente articolo.

Art. 24 Tassa di controllo

1. Per le irregolarità riscontrate, viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a Fr. 100.- all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di Fr. 500.-.
2. La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.



Art. 25 Spese e tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.), sono prelevate tasse in base all'Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria, sino ad un massimo di Fr. 500.-.

CAPITOLO 9 – Sanzioni

Art. 26 Multa

1. Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 48 Lear e presente Ordinanza), secondo quanto previsto dalla procedura in materia di contravvenzioni ai sensi degli artt. 145 seg. LOC.
2. L'importo massimo della multa comminabile si eleva a Fr. 40'000.- (art. 44 Lear).
3. Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

Art. 27 Revoca

1. I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:
 - a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
 - b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
 - c) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
 - d) in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
 - e) in caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.
2. La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO 10 – Rimedi di diritto



Art. 28


Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzione, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.

CAPITOLO 11 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 29 Abrogazione e entrata in vigore

1. La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici del 1. gennaio 1997.
2. In ossequio all'art. 192 LOC, la presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 30 maggio 2014 per 30 giorni, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.
3. Essa entra in vigore a tutti gli effetti, trascorso infruttuoso il termine di ricorso di cui al punto 2 del presente articolo.

Il Sindaco:  PER IL MUNICIPIO
Il Segretario: 
Fausto Medici
Giuseppe Zariatti



Riva San Vitale, 28 maggio 2014
RM n. 218 del 27 maggio 2014